

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI FEBBRAIO ●●●

18 MARTEDÌ**SETTORE VITIVINICOLO**

Presentazione domande aiuti per investimenti. Scade il termine per presentare ad Agea, salvo diversa disposizione stabilita dall'organismo pagatore territorialmente competente (Avepa, Artea, ecc.), le domande per beneficiare degli aiuti per investimenti in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino al fine di migliorare il rendiconto globale delle imprese del settore vitivinicolo.

Le operazioni ammesse al sostegno sono elencate nell'allegato 1 del decreto Mipaf n. 1831 del 4-3-2011.

Si vedano al riguardo le istruzioni operative n. 23 fornite da Agea con propria circolare prot. n. UMU.2013.2365 del 16-12-2013.

28 VENERDÌ**AFFITTI DI FONDI RUSTICI**

Registrazione cumulativa. Entro il mese di febbraio è possibile registrare, con una denuncia cumulativa, i contratti di affitto di fondi rustici stipulati nell'anno precedente.

È opportuno ricordare che è obbligatoria la registrazione quando la durata dei contratti è superiore a 30 giorni complessivi nell'anno indipendentemente dal canone pattuito. Inoltre, l'imposta dovuta per la registrazione cumulativa è calcolata applicando l'aliquota dello 0,5% sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti e per l'intera durata dei contratti stessi, con un minimo di 67 euro; l'imposta va arrotondata all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore, come confermato dalla circolare del Ministero delle finanze n. 106/E del 21-12-2001.

Il pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione dei contratti va effettuato presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, vale a dire le esattorie, gli istituti di credito e le poste, utilizzando il modello di pagamento F23.

La denuncia annuale cumulativa va presentata in doppio originale e sottoscritta da una delle parti contraenti e deve contenere l'elencazione dei contratti, nonché l'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti al fine di calcolare l'imposta dovuta. È possibile effettuare la registrazione anche in via telematica.

CARTELLE ESATTORIALI

Definizione agevolata. Entro oggi è possibile avvalersi dell'estinzione agevolata delle cartelle esattoriali relative ai ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione entro il 31-10-2013, come previsto all'art. 1, commi da 618 a 624, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013), cosiddetta legge di stabilità per il 2014.

I soggetti interessati devono pagare l'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo in caso di rateazione già iniziata, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora; restano comunque dovute le somme spettanti all'agente della riscossione e quelle da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA**MODELLO CUD 2014****PER COMPENSI 2013**

Coloro che nell'anno 2013 hanno corrisposto retribuzioni e/o compensi devono entro oggi rilasciarne apposita certificazione ai percettori in duplice copia.

Per i lavoratori dipendenti, in particolare, va utilizzato lo schema di certificazione unica modello CUD 2014, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio scorso, relativo ai compensi e alle indennità corrisposti nell'anno 2013, compresi gli emolumenti pagati entro il 12-1-2014 inclusi nel conguaglio di fine anno, nonché alle indennità di fine rapporto e relative anticipazioni, alle ritenute operate, alle detrazioni effettuate, ai dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta agli enti previdenziali.

La certificazione unica va rilasciata anche dai datori di lavoro non sostituiti d'imposta solo per i dati previdenziali e assistenziali.

Anche quest'anno gli enti previdenziali rendono disponibile il modello CUD 2014 in modalità telematica, con possibilità di richiesta di invio del modello cartaceo.

Il modello CUD 2014, con relative istruzioni per la compilazione, è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

CONSEGNA CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI CORRISPOSTI NEL 2013

I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) che nell'anno 2013 hanno corrisposto, in qualunque forma, utili e proventi a essi equiparati, devono entro oggi rilasciarne apposita certificazione ai percettori, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, utilizzando lo schema di certificazione degli utili (Cupe), approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 7-1-2013, reperibile, con le relative

istruzioni per la compilazione, sul sito www.agenziaentrate.gov.it

CONSORZI

Deposito situazione patrimoniale esercizio 2013. Coloro che hanno la direzione di consorzi devono entro oggi redigere la situazione patrimoniale relativa all'anno precedente e depositarla presso l'Ufficio del registro delle imprese, in base a quanto stabilito all'articolo 2615-bis del Codice civile.

INPS**Invio telematico modello UniEMens.**

I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di gennaio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati, si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, 20474 e 24153, rispettivamente, del 27-9, 28-10 e 20-12-2011. Inoltre si veda anche il più recente messaggio Inps n. 5281 del 28-3-2013.

IRPEF

Conguaglio di fine anno. I datori di lavoro che non hanno effettuato le operazioni di conguaglio entro dicembre 2013 o gennaio 2014 possono adempiere a tale obbligo entro febbraio 2014 con il conseguente spostamento al 16 marzo del termine per il versamento delle ritenute.

È opportuno rammentare che l'eventuale spostamento fino a oggi delle operazioni di conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2013, e alle ritenute operate fino a tale data. Tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2013 corrisposti entro il 12-1-2014.

IVA**Comunicazione mensile dati operazioni black list.**

I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti black list) sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di gennaio 2014 di importo superiore a 500 euro; tale limite minimo è stato introdotto con l'articolo 2, comma 8, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 con-

vertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate; si veda al riguardo il dm 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

La comunicazione è stata disposta per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei così detti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Si ricorda che per le operazioni effettuate dall'1-1-2014 non è più consentito l'utilizzo della vecchia modulistica sostituita dal nuovo «modello di comunicazione polivalente» approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2-8-2013, così come modificato dal provvedimento del 5-11-2013.

Per ulteriori informazioni sull'argomento e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato dm 30-3-2010, il dl 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione in legge 22-5-2010 n. 73, il dm 4-5-1999, il dm 21-11-2001 (modificato con dm 27-7-2010) e il dm 5-8-2010.

Si veda, oltre alla circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010, quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 121/E del 29-11-2010 e le circolari n. 53/E, 2/E e 28/E rispettivamente del 21-10-2010, 28-1-2011 e 21-6-2011.

Invio telematico comunicazione annuale dati Iva. Scade il termine per presentare esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, la comunicazione dei dati Iva relativa all'anno d'imposta 2013. Sono, tra gli altri, esonerati dall'obbligo della comunicazione annuale:

- le persone fisiche che nell'anno 2013 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.000 euro riferito a tutte le attività esercitate;
 - i contribuenti che per l'anno d'imposta 2013 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti da Iva (art. 10 dpr 633/72); l'esonerazione non si applica qualora siano state registrate operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario;
 - i produttori agricoli esonerati nel 2013 dagli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 34, comma 6, del dpr 633/72 in quanto nel 2012 non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 7.000 euro;
 - i contribuenti che presentano entro oggi la dichiarazione Iva in forma autonoma dal modello Unico 2014.
- Il modello di comunicazione annuale da-

ti Iva, con relative istruzioni, può essere consultato sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che l'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro. Per ulteriori approfondimenti vedi anche *L'Informatore Agrario* n. 5/2014 a pagina 29.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea (ex Aima), attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i 20 giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2010 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 28 febbraio 2010;

- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 29-2-2012;

- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 28-2-2010 e non ancora revisionati;

- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 28-2-2010 e non ancora revisionati;

- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 29-2-2012.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato a pagina 78 de *L'Informatore Agrario* n. 3/2014.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto decreto sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E e 1/E, rispettivamente, del 9-11-2012 e del 15-1-2013.

A cura di

Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI FEBBRAIO ●●●

28 VENERDÌ

SCUOLA

Presentazione domande iscrizione 2014-2015. Scade il termine per presentare le domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2014-2015, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale).

Come lo scorso anno, le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), con esclusione della scuola dell'infanzia, dovranno avvenire esclusivamente online collegandosi al sito www.istruzione.it del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur), dove è anche possibile consultare la circolare n. 28 del 10-1-2014 per dettagliate informazioni sull'argomento.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande o, se necessario, le scuole di provenienza offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.

SETTORE VITIVINICOLO

Presentazione domande di aiuto per riconversione e ristrutturazione vigneti campagna 2013-2014. Scade il termine per presentare ad Agea le domande di aiuto per la riconversione e la ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2013-2014 sulla base delle istruzioni operative n. 27 fornite dalla stessa Agea con propria circolare prot. n. UMU.2013.2410 del 19-12-2013. Sono escluse dalla presente scadenza le superfici a vigneto ubicate nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Toscana, le cui domande devono essere presentate sulla base delle istruzioni impartite dai rispettivi organismi pagatori.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte da Agea sul portale Sian (www.sian.it); eventuali domande trasmesse utilizzando il supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili.

Possono accedere al premio le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, nonché i soggetti che al momento della presentazione della domanda detengono diritti

di reimpianto in corso di validità o che hanno attivato la procedura per il rilascio di tali diritti secondo le procedure regionali.

I dati degli impianti da ristrutturare e gli eventuali diritti da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale dell'interessato e dello schedario viticolo.

Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi al proprio caa (centro autorizzato di assistenza agricola) presso il quale è detenuto il fascicolo aziendale.

STUDI DI SETTORE

Segnalazione incongruenze. Coloro che sono soggetti agli studi di settore possono entro oggi segnalare in via telematica eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento dalle risultanze degli studi di settore, anche tenendo conto dei correttivi per la crisi, relativamente all'anno d'imposta 2012.

Si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 30/E dell'11-7-2012, n. 30/E del 28-6-2011 e n. 23/E del 15-7-2013 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

TASSE AUTOMOBILISTICHE

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a gennaio 2014 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (chiamata bollo di circolazione), calcolata in base all'effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV).

Per i veicoli immatricolati per la prima volta nel mese di febbraio 2014 il bollo va pagato, di norma, entro oggi; se l'immatricolazione avviene dopo il 18 febbraio si può pagare entro il mese successivo, a eccezione dei veicoli immatricolati in alcune regioni per i quali vigono termini di pagamento diversi.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it



Per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre l'attestazione di prestazione energetica dell'immobile

MESE DI MARZO ●●●

1 SABATO
QUOTE LATTE

Affitto di quote. Le cessioni temporanee di quote latte, mediante contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, devono essere stipulate e presentate alla Regione competente entro e non oltre l'1 marzo del periodo di commercializzazione cui la cessione si riferisce. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta e soggetti a registrazione; le firme possono essere autenticate anche dai competenti uffici delle Regioni. Si veda al riguardo l'art. 19 del decreto Mipaf del 31-7-2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8-8-2003.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 gennaio scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dal 1° gennaio 2014;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 gennaio scorso la registrazione, e il conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1 gennaio 2014.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

2 DOMENICA
REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° febbraio. Per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1 febbraio. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2014 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2015. Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it. Tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno dieci unità immobiliari.

liari (in precedenza il limite era cento) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012). Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi, dal 3-2-2014 si deve utilizzare il nuovo modello RLI approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10-1-2014, con possibilità di utilizzare fino al 31-3-2014 ancora il modello 69 e i programmi telematici «Locazioni web, Iris web, Siria web e Ge.Lo»;

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;

- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- dall'1 luglio 2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1 luglio 2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello RLI o, fino al 31-3-2014, il modello 69, per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346 della legge n. 311 del 30-12-2004 prescrive che «i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendo i presupposti non sono registrati»;

- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile, come previsto all'art. 6, c. 3-bis, inserito in sede di conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013, così come modificato dall'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legge n. 145 del 23-12-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23-12-2013);

- dall'1 gennaio 2014 i canoni di locazio-

ne di immobili abitativi, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non possono più essere pagati in contanti anche se inferiori a 1.000 euro, come previsto all'art. 1, comma 50, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27-12-2013). Tuttavia, il Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento del Tesoro – con nota n. 10492 del 5 febbraio scorso ha fornito un'interpretazione che consente il pagamento in contanti sotto i 1.000 euro purché l'operazione sia comunque documentata.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-12-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1° giugno 2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Va segnalato in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il nuovo modello RLI o con il modello Siria fino al 31-3-2014, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello RLI o, fino al 31-3-2014, con il modello 69;

- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del nuovo modello RLI o, fino al 31-3-2014, del modello 69;

- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, n. 20/E e n. 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Opzione per determinare l'Irap in base al bilancio. Entro oggi le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile Irap in base alle risultanze di bilancio, senza

interferenze fiscali, al pari delle società di capitali.

L'opzione, vincolante per almeno un triennio (2014-2016), deve essere manifestata con l'invio esclusivamente telematico dell'apposito modello predisposto con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31-3-2008, prot. 49810, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

MODELLO 730/2013

Tardivo versamento a conguaglio. I sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) che non hanno potuto trattenerne ai lavoratori o ai pensionati, entro la fine dell'anno 2013, l'intero importo dovuto in base al modello 730-4 per insufficienza delle retribuzioni o delle pensioni corrisposte, dovevano comunicare agli interessati, nel mese di dicembre 2013, gli importi ancora dovuti. Ciò al fine di consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno usufruito dell'assistenza fiscale diretta o tramite Caf di versare entro il 31 gennaio scorso la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,4% mensile considerando anche il mese di gennaio, utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

Coloro che non hanno effettuato il versamento entro il 31 gennaio scorso possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti, beneficiando della sanzione del 3%, pari a un decimo della sanzione normale del 30%. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora dell'1% annuo per i giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 25-5-2012.

TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE

Tardivo versamento entro 30 giorni.

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a dicembre 2013, che non hanno pagato il rinnovo entro il 31 gennaio scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3% pari a un decimo della normale sanzione del 30%; sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora dell'1% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

Si ricorda che il ravvedimento interessa anche, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, l'addizionale erariale introdotta con l'art. 23, comma 21, del dl 6-7-2011 n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15-7-2011 n. 111, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del dl 6-12-2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22-12-2011 n. 214.

Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al dm 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul mod. F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011. I suddetti documenti sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il mod. F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-3-2013 la registrazione, e il conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1 febbraio 2013;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-3-2013 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1 febbraio 2013.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

10 LUNEDÌ

OPERATORI FILIERA OLEICOLA

Registrazione e invio telematico dati operazioni molitura e trasformazione olive da tavola. Chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale è obbligato, salvo qualche eccezione, a tenere un registro telematico per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale annotare in ordine cronologico i relativi carichi e scarichi entro e non oltre il 6° giorno successivo a quello dell'operazione. Per questa e altre novità previste dal 2014 si era già data notizia con l'articolo pubblicato a pagina 11 de *L'Informatore Agrario* n. 38/2013.

Per consentire un graduale approccio alle nuove disposizioni è stato predisposto un registro telematico provvisorio nel quale effettuare le registrazioni entro il giorno 10 del mese successivo a quello al quale le stesse si riferiscono, con possibilità di ef-

fettuare entro oggi anche le registrazioni relative al mese di gennaio 2014.

L'obbligo di tenuta del registro provvisorio riguarda anche gli olivicoltori che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie olive, intendendosi anche l'olio sfuso destinato al confezionamento.

Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono ancora trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Per maggiori informazioni si rimanda all'articolo pubblicato a pagina 15 e seguente de *L'Informatore Agrario* n. 3/2014 dove sono richiamati i provvedimenti emanati dal Mipaaf e da Agea.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.